

Polizza volontari Inail

Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Scheda n. 3 (aggiornata a dicembre 2024)

Stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie (professionali) e gli infortuni di alcune categorie di soggetti, indicati tassativamente dal medesimo comma 312, tra cui gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito.

L'articolo 22 (Lavoro e formazione professionale), comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) stabilisce che *Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4¹ consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.*

Nel caso in cui lo straniero richiedente asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno svolga attività lavorativa retribuita con contratto di lavoro subordinato si applica la tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 prevista per tutti i lavoratori dipendenti al ricorrere dei requisiti soggettivi

¹ Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Articolo 4 Documentazione

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.

3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.

5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.

e oggettivi previsti dal medesimo testo unico, con applicazione del relativo obbligo assicurativo a carico del datore di lavoro.

Nel caso in cui lo straniero richiedente asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno svolga, invece, *attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito*, secondo la disciplina ordinaria non opera l'assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall'Inail, in quanto l'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) stabilisce, in continuità con l'articolo 4 della previgente legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato tramite meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, che sono stati individuati con il decreto 6 ottobre 2021 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali².

In virtù dell'espressa previsione contenuta nell'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la copertura assicurativa degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito, è a carico del Fondo di cui al predetto comma 312, nei limiti della dotazione annuale del Fondo stesso.

In caso di incapienza del Fondo, i soggetti in questione devono essere assicurati contro gli infortuni dalle associazioni e/o organizzazioni di volontariato a cui aderiscono con le polizze private e con i meccanismi assicurativi semplificati di cui al decreto ministeriale 6 ottobre 2021, previsti per i volontari.

Come specificato al paragrafo 2.3 *Stranieri richiedenti asilo* della circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15, il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ha stabilito i requisiti ai quali devono rispondere *le attività di volontariato svolte dai richiedenti asilo* con la circolare 27 novembre 2014 n. 14290³ trasmessa ai Prefetti:

- 1) *devono essere svolte esclusivamente su base volontaria e gratuita;*
- 2) *devono essere finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e non lucrativo;*
- 3) *deve essere sottoscritta un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, non a carico di quest'Amministrazione;*
- 4) *deve essere assicurata una formazione adeguata alle attività che saranno svolte dai migranti volontari;*
- 5) *gli stranieri devono aderire, in maniera libera e volontaria, ad un'associazione e/o ad un'organizzazione di volontariato.*

² Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 ottobre 2021 "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285. In precedenza, si applicava il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato).

³ <https://www.interno.gov.it/it/notizie/volontariato-lintegrazione-dei-richiedenti-asilo>